CAMERA DEI DEPUTATI N. **4002**-A-*bis*

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 1º giugno 1998

(Relatore: **Paolo COLOMBO,** di minoranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 1452)

PRESENTATO DAL MINISTRO LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge presentato dal Governo, come modificato dalla XI Commissione della Camera dei deputati, le anticipazioni di Tesoreria all'INPS sono considerate, nei limiti di 160.638 miliardi, come trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento degli oneri di natura assistenziale a totale carico del bilancio dello Stato.

Purtroppo il testo governativo ignora o comunque non approfondisce alcuni punti essenziali. Innanzitutto, la questione relativa alla separazione tra previdenza ed assistenza non è affrontata, in quanto il provvedimento si pone come scopo esclusivo soltanto l'azzeramento dei debiti dell'INPS nei confronti dello Stato. Infatti, non risulta chiaro se tutti gli oneri assunti a carico del bilancio dello Stato riguardino interventi di carattere assistenziale, così come previsto dall'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, oppure anche quelli di natura previdenziale.

Ad esempio, secondo i dati INPS del 1996 gli oneri ritenuti dall'Istituto di tipo assistenziale, non rientranti, però, in quelli considerati dal citato articolo 37 della legge n. 88 del 1989, erano pari a 16.335 miliardi, ma il provvedimento governativo non chiarifica se tali oneri, non previsti dal menzionato articolo 37, siano inseriti nei 160.638 miliardi.

Riteniamo necessario – ed è per questo motivo che proponiamo un testo alternativo – indicare il titolo in base al quale vengono effettuate tali operazioni e soprattutto se i trasferimenti hanno ad oggetto le prestazioni di natura assistenziale ovvero quelle a carattere previdenziale. Inoltre si considera opportuno disarticolare i trasferimenti in questione su base regionale.

In secondo luogo si vuole evidenziare come il sistema di contabilizzazione di detta operazione di trasferimento, come anche dichiarato dal Presidente di sezione della Corte dei conti in sede di audizione in Commissione Bilancio della Camera, non sia dotato della dovuta trasparenza per tre ordini di motivi.

Il primo è che il debito dell'INPS, corrispondente ad un credito dello Stato, viene ricompreso nel conto del patrimonio dello Stato, all'interno dei crediti di tesoreria, sotto la generale voce di « altri crediti » e non, come richiederebbero motivi fondamentali di trasparenza, in una partita specificatamente determinata riferita « all'INPS ».

Il secondo è che l'entità complessiva delle anticipazioni non è sottoposta, proprio perché compresa nel conto del patrimonio, alla preventiva valutazione del Parlamento, poiché quest'ultimo esamina ed approva solo il conto del bilancio e non anche il conto del patrimonio dello Stato.

Il terzo è che questa operazione, costituendo una rinuncia ad un credito dello Stato, tra l'altro molto consistente, determina l'alterazione dell'equilibrio del conto patrimoniale dello Stato e la conseguente violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Al riguardo il problema era stato già sollevato dalla Corte dei Conti, in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993, che aveva eccepito la necessità della copertura finanziaria anche per le decisioni che incidono negativamente sul conto del patrimonio, determinando una alterazione delle risultanze definitive dello stesso conto. La Corte Costituzionale, tuttavia, intervenuta sulla questione con sentenza n. 224 del 1995, ha

escluso che il conto del patrimonio possa ritenersi direttamente oggetto del vincolo di cui al citato articolo 81.

In realtà riteniamo non persuasiva tale sentenza, soprattutto alla luce del sopravvenuto patto di stabilità, firmando il quale il Governo italiano si è impegnato a realizzare la riduzione del rapporto debito/PIL di tre punti percentuali all'anno. Inoltre un aumento dello *stock* del debito pubblico comporta una alterazione del conto del patrimonio dello Stato, che sarà invece rilevante dal punto di vista della gestione del debito pubblico.

Onorevoli colleghi ! È fondamentale che la situazione relativa al conto del patrimonio sia corretta mediante l'inserimento nel bilancio dello Stato dei flussi di tesoreria conseguenti ai trasferimenti nei confronti dell'INPS, per l'emersione in bilancio di dette somme.

PAOLO COLOMBO, *Relatore di minoranza*.

MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento).

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 160.638 miliardi maturato al 31 dicembre 1997, si intendono trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali. Nel bilancio dello Stato sono previste unità previsionali con riferimento a ciascuna gestione previdenziale, operando altresì la distinzione tra le diverse regioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1 e dell'articolo 2. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ».

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« ART. 2.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali. Nel bilancio dello Stato sono previste unità previsionali con riferimento a ciascuna gestione previdenziale, operando altresì la distinzione tra le diverse regioni.

2. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle sole gestioni previdenziali per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane, e successivamente delle Poste italine Spa, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni di tesoreria sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione dell'articolo 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati con le modalità di cui al comma 1, in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alle Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

3. È istituita presso l'INPS un'apposita contabilità dove sono evidenziate le posizioni debitorie e creditorie verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4002-A-bis
Lire 500